



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/09/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

61) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Danilo Pizi, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c. 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., del sig. Maurizio Valeri, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società Sporting Nuova Florida, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., della sig.ra Barbara Dotti, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società College Ardea Football Club, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., del sig. Orfeo Palumbo, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, c.2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società College Ardea Football Club, per rispondere della violazione degli artt. 4, c.1, e 31, c.1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, c.1 e 2, e 40, c.5, delle N.O.I.F. e della violazione dell'art. 4, c.1, e dell'art. 32, c.2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, c.1, delle N.O.I.F., nonché della società Sporting Nuova Florida a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del C.G.S. e della società College Ardea Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, c.1 e 2, del C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 7 del 24/07/2026

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Danilo Pizi, presidente della società A.S.D. Sporting Nuova Florida, e il sig. Maurizio Valeri soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per detta società, avessero chiesto al sig. Orfeo Palumbo, segretario della società A.S.D. College Ardea Football Club benché non tesserato, di depositare nel portale federale di tesseramento il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società A.S.D. College Ardea Football Club ed il calciatore sig. Matteo Morgante datato 18.11.2026 e la risoluzione consensuale di tale atto datata 20.11.2025 recante quest'ultima una sottoscrizione apparentemente riconducibile al sig. Matteo Morgante non veridica; tali documenti venivano depositati nel portale dei servizi della F.I.G.C. in data 20.11.2025 dal sig. Orfeo Palumbo con correlato tesseramento del calciatore per la società A.S.D. College Ardea Football Club per la durata di due giorni che non corrispondeva allo svolgimento di alcuna attività sportiva, il tutto con il consenso della propria presidente Barbara Dotti; Successivamente lo stesso Danilo Pizi tesserava nella stessa data del 20.11.2025 il calciatore sig. Matteo Morgante per la società dallo stesso rappresentata.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Danilo Pizi, Maurizio Valeri, Barbara Dotti e Orfeo Palumbo ciascuno sia per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1 che per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 nonché le società A.S.D. Sporting Nuova Florida e A.S.D. College Ardea Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 23 luglio 2026 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Andrea Sterlicchio De Carli mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: per i sigg. Danilo Pizi, Maurizio Valeri, Barbara Dotti e Orfeo Palumbo pena base di otto mesi di inibizione ridotta per il rito alla pena finale di cinque mesi e 10 giorni di inibizione; per le società A.S.D. Sporting Nuova Florida e A.S.D. College Ardea Football Club € 1.500,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 1.000,00 di ammenda ciascuna.

A riguardo, vista l'assenza dei deferiti, il loro consenso risulta agli atti dai moduli firmati dalle parti e precedentemente trasmessi dalla Procura Federale alla Segreteria di questo Giudice Federale.

Il Tribunale Federale ritiene il detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS e, pertanto, ne dichiara l'efficacia.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Pizi Danilo, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Valeri Maurizio, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Dotti Barbara, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Palumbo Orfeo, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Sporting Nuova Florida, euro 1.000,00 di ammenda.
- College Ardea Football Club, euro 1.000,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

1) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Laroussi Anis, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD F.C. Grifone Soccer ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società A.S.D. F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 31/07/2026

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore Laroussi Anis, all'atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. F.C. Grifone Soccer, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione della Tunisia che riferiva in data 30.1.2026 il precedente tesseramento per la società Océan Club Kerkennah.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Laroussi Anis per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. nonché la società A.S.D. F.C. Grifone Soccer a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

All'udienza del 30 luglio 2026, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Daniele Labianca, nonché l'avv. Mattia Piccolino per la società deferita mentre nessuno compariva per il sig. Laroussi Anis.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con la società deferita ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. con la seguente sanzione:

- A.S.D. F.C. Grifone Soccer € 500,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 334,00 di ammenda

Per la restante posizione, la Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferiti e che, per l'effetto, il sig. Laroussi Anis fosse sanzionato con la squalifica per quattro giornate.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Risulta, infatti, che il calciatore Laroussi Anis, al momento del suo tesseramento per la società A.S.D. F.C. Grifone Soccer, avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all'estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, risultando infatti esser stato parte di una compagine affiliata alla federazione tunisina.

Il sig. Laroussi Anis, pertanto, merita di essere sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale, ritenuta congrua in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata.

Per quanto attiene la posizione della società, il Tribunale Federale ritiene l'accordo raggiunto dalle parti conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS e, pertanto, ne dichiara l'efficacia.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società F.C. Grifone Soccer l'ammenda di euro 334,00.

Di ritenere, altresì, il sig. Laroussi Anis responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.4 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 settembre 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

8) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Alberto Roscioli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Pontinia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., nonché della società A.S.D. Atletico Pontinia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 11/09/2026

Con atto Prot. 3524 /1001pfi25-26/PM/rm dell'08 agosto 2026 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di: *"il sig. Alberto Roscioli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Pontinia: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Francesco Prati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 190-2024/25 del 18.2.2026, comunicato alla società A.S.D. Atletico Pontinia a mezzo pec del 23.2.2026; – la società A.S.D. Atletico Pontinia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alberto Roscioli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione"*.

A sostegno della richiesta l'Organo Requirante premetteva testualmente che tali *"fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. notificato alla società inadempiente a mezzo pec, nonché dalla ricevuta di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata."*

Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti.

Alla riunione partecipava esclusivamente il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento e concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Roscioli Alberto, n.6 mesi di inibizione;
- Atletico Pontinia, euro 600,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed indiscussa, giusta documentazione in atti, il mancato adempimento della società deferita a quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con il lodo prot. n. 190-2024/25 del 18.2.2026, comunicato alla società A.S.D. Atletico Pontinia a mezzo pec del 23.2.2026.

Di conseguenza, questo Tribunale ritiene i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e passibili delle sanzioni meglio individuate nel dispositivo che segue, parametrando le sanzioni stesse a quelle adottate per casi simili.

Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Roscioli Alberto, n.3 mesi di inibizione;
- Atletico Pontinia, euro 300,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

9) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Andrea Cirilli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Anzio, per rispondere A) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e B) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, del sig. Lorenzo Cori, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Anzio, per rispondere della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Virtus Anzio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 11/09/2026

Con atto Prot.3888/1132 pfi 25-26/PM/am/ag del 19 agosto 2026 la Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di: *"1. il sig. Andrea Cirilli, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Anzio, per rispondere: A) della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Anzio, depositato in allegato al reclamo presentato in data 30.1.2026 dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale Lazio una dichiarazione datata 20.1.2026 di assunzione di responsabilità in merito a fatti accaduti durante l'incontro A.S.D. Pro Calcio – A.S.D. Virtus Anzio del 25.1.2026, valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, apparentemente redatta e sottoscritta dal sig. Lorenzo Cori, calciatore tesserato per la società dallo stesso rappresentata, dal contenuto non veridico; B) della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date dell'11.6.2026 e del 15.6.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;*

2. il sig. Lorenzo Cori, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Anzio, della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 3.6.2026 e dell'8.6.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3. la società A.S.D. Virtus Anzio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Cirilli e Lorenzo Cori, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione".

A sostegno della richiesta l'Organo Requirente premetteva testualmente che l'attività di indagine aveva ad oggetto accertamenti *"in merito alle allegazioni non veridiche prodotte nel reclamo presentato dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale Lazio dalla Virtus Anzio, avente ad oggetto i fatti accaduti in occasione della gara Pro Calcio Nettuno – Virtus Anzio del 25.1.2026, valevole per il campionato di Prima Categoria".*

La Procura Federale rappresentava che la società Virtus Anzio aveva impugnato innanzi alla Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale Lazio la sanzione della squalifica irrogata dal

Giudice Sportivo *"a carico del calciatore per la stessa tesserato sig. Alessandro Ludovisi per condotte da quest'ultimo poste in essere nei confronti del direttore di gara, sostenendo che l'autore di tale gesto non era stato il calciatore sanzionato ma il compagno di squadra dello stesso sig. Lorenzo Cori, del quale la compagine ha allegato una dichiarazione di assunzione di responsabilità."*

La Corte Sportiva Territoriale di Appello, convocato il direttore di gara il quale identificava inequivocabilmente l'autore della condotta posta in essere nella persona del calciatore Ludovisi, respingeva il reclamo e, risultando la dichiarazione di assunzione di responsabilità del calciatore Cori *"falsa o mendace o frutto di pressioni, in spregio quindi di ogni principio sportivo"*, con nota del 31 marzo 2026 trasmetteva altresì gli atti del procedimento alla Procura Federale.

Osservava altresì l'Organo Requirente che da ulteriori accertamenti documentali (documento identità del calciatore Cori e pratica di tesseramento di quest'ultimo per la Virus Anzio) risultava palese la diversità di firma apposta sull'appena citata dichiarazione.

Il Tribunale, fissata la riunione per la discussione del deferimento, inoltrava rituale convocazione alle parti.

Alla riunione partecipava esclusivamente il rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava agli atti ed al contenuto del deferimento e concludeva per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Cirilli Andrea, n.8 mesi di inibizione (n.6 mesi per capo a), n.2 mesi per capo b); Cori Lorenzo, n.6 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella corrente stagione; Virtus Anzio, euro 1.000,00 di ammenda.

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso in maniera pacifica ed indiscussa, giusta precisazioni rese dal direttore di gara nel procedimento innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale e documentazione in atti, che la società A.S.D. Virtus Anzio ha depositato nel procedimento di giustizia sportiva di appello un documento (la dichiarazione di assunzione di responsabilità datata 20 gennaio 2026) dal contenuto non veridico e che i Sigg.ri Andrea Cirilli e Lorenzo Cori non si sono presentati, benchè ritualmente convocati e senza addurre motivi ostativi, all'audizione richiesta dalla Procura Federale.

Di conseguenza, codesto Tribunale ritiene i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e passibili delle sanzioni meglio individuate nel dispositivo che segue, parametrando le sanzioni stesse a quelle adottate per casi simili.

Per i motivi sopra esposti, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Cirilli Andrea, n.8 mesi di inibizione;
- Cori Lorenzo, n.2 gare di squalifica;
- Virtus Anzio, euro 1.200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 18 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato